

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 735

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LANTELLA, GRUGNETTI, BONATO, GUBETTI, LAUBER, MALAN,  
MONTANARI, ONGARO, RODEGHIERO, ROSSETTO, ORESTE ROSSI,  
SALINO, STROILI, TAGINI, TASCONE, PALEARI**

Abrogazione delle norme relative alla vidimazione annuale  
delle scritture contabili

*Presentata il 21 giugno 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vidimazione è un atto pubblico che, attribuendo certezza di data al flusso delle scritture effettuate sui libri contabili, mira a garantire una relativa contemporaneità tra le registrazioni ed i fatti sottostanti. La vidimazione è prevista, nel nostro ordinamento, non solo anteriormente all'uso dei vari supporti documentali, ma anche successivamente con cadenza annuale, ed ha per oggetto, principalmente, le scritture previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

A fronte di tale funzione, che ne ha giustificato a suo tempo l'introduzione normativa, la vidimazione, e in particolare quella periodica, ha ormai evidenziato aspetti negativi che si sono rivelati crescenti sotto il profilo dei tempi tecnici

occorrenti (aggravati dalle situazioni di non poche cancellerie) e comunque sotto il profilo dei costi; a ciò si aggiunga la considerazione che, nel quadro dei numerosi adempimenti richiesti dallo Stato, e gravanti soprattutto sulle imprese, anche l'onere di vidimazione annuale e la relativa tassa hanno contribuito a creare quel clima incombente, se non persecutorio, su cui la sensibilità dei cittadini va esprimendo un sempre più esteso giudizio di condanna.

Inoltre, recenti interpretazioni talora anguste e comunque discordi, formulate anche da parte di ordini professionali, da un lato hanno aggiunto incertezza e d'altro lato hanno prospettato adempimenti ulteriori rispetto a quelli ricavabili dalle norme codicistiche.

Poiché, in materia, il principio ispiratore deve essere quello di introdurre o mantenere un adempimento soltanto qualora esso risulti funzionalmente giustificato e quando, nel contempo, appaia resistente al « principio di economia » (che impone di massimizzare i risultati minimizzando i mezzi, e impone di scegliere il mezzo meno oneroso per il raggiungimento del fine), non sembra che la vidimazione annuale resista a tale vaglio, apparendo in primo luogo ridondante e in secondo luogo più onerosa rispetto a forme di autocertificazione inserite in documenti aventi data certa; in tal senso, se proprio si vuole mantenere, nel flusso delle scritturazioni, riferimenti che permettano di incasellare temporalmente i dati a fini di controllo, può ben essere idonea, allo scopo, l'indicazione, dell'ultima pagina compilata, da inserirsi in un atto a cadenza periodica come la dichiarazione dei redditi.

Oltre che nei principi di semplificazione ed economicità l'abolizione delle vidimazioni annuali trova poi conforto in un argomento comparatistico, dal momento che in numerosi Stati continentali detto istituto non risulta praticato, né in Paesi continentali né in Paesi di tradizione anglosassone.

Si ritiene quindi rilevante, ed opportuno, abolire la vidimazione, quantomeno nella sua cadenza annuale, sostituendola con l'autocertificazione in dichiarazione dei redditi, quale strumento di pari efficacia sotto il profilo della certezza, e sicuramente più vantaggioso sotto il profilo della economicità diretta ed indiretta.

Va da sé, infine, che il venir meno dell'intervento pubblico, nell'attribuire periodicamente data certa, toglie fondamento alla pretesa statale per il conseguimento di un corrispettivo a titolo di tassa, e pertanto ne consegue l'abolizione della corrispondente tassa di concessione governativa.

L'articolato della proposta è strutturato in due direttrici: in negativo, viene proposta l'abrogazione dei riferimenti codicistici e legislativi aventi ad oggetto la vidimazione annuale; in positivo, viene proposta l'istituzione di un atto di autodichiarazione che, da parte dell'imprenditore, sarà inserito nella dichiarazione annuale dei redditi e dovrà indicare gli estremi della vidimazione iniziale nonché il numero dell'ultima pagina (dei libri in uso) risultante scritta al tempo di riferimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 2216 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 2216. — (Contenuto e vidimazione del libro giornale). — Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa. ».

2. Il terzo comma dell'articolo 2217 del codice civile è sostituito dal seguente:

« L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore. ».

3. All'articolo 2218 del codice civile, le parole: « negli articoli 2215 e 2216 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'articolo 2215 ».

4. Al terzo comma dell'articolo 2421 del codice civile le parole: « , bollati in ogni foglio e annualmente vidimati a norma degli articoli 2215 e 2216. » sono sostituite dalle seguenti: « e bollati in ogni foglio a norma dell'articolo 2215. ».

## ART. 2.

1. La tassa di concessione governativa sulle vidimazioni annuali prevista dall'articolo 72 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è soppressa. Il citato articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 resta in vigore per quanto riguarda la numerazione e la bollatura iniziale dei libri contabili, dei libri sociali e degli altri libri sottoposti per legge alla medesima disciplina.

## ART. 3.

1. Al sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, le parole: « ovvero la vidimazione è stata effettuata oltre i termini previsti dagli articoli 2216 e 2217 del codice civile » sono soppresse.

2. Sono privi di effetti gli accertamenti emessi in applicazione delle disposizioni soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo.

## ART. 4.

1. Dopo il numero 18) del primo comma dell'articolo 2427 del codice civile, è inserito il seguente:

« 18-bis) gli estremi della vidimazione iniziale apposta ed il numero dell'ultima pagina, afferente all'esercizio, compilata nei libri contabili previsti dall'articolo 2215 e in quelli eventualmente vidimati e bollati ai sensi dell'articolo 2218, nonché gli estremi della vidimazione iniziale apposta ed il numero dell'ultima pagina, afferente all'esercizio, compilata nei libri sociali di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2421. ».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 2429 del codice civile è inserito il seguente:

« Nella propria relazione il collegio sindacale deve indicare gli estremi della vidimazione iniziale apposta ed il numero dell'ultima pagina, afferente all'esercizio, compilata nel libro di cui all'articolo 2421, primo comma, numero 5) ».

## ART. 5.

1. Le imprese soggette agli obblighi di cui agli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono obbligate ad indicare, nella dichiarazione annuale dei redditi, gli

estremi della vidimazione iniziale nonché l'ultima pagina, afferente al periodo d'imposta considerato, compilata nei libri di cui all'articolo 2215 del codice civile e in quelli assoggettati per legge alla medesima disciplina.

ART. 6.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni riguardanti l'obbligo di vidimazione annuale di libri e di supporti documentali diversi da quelli contemplati negli articoli 2215 e 2421 del codice civile.

